COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 03.09.1998
COM(1998) 359 def.

98/0201 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'articolo 12 della Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope impone la messa in atto di controlli adeguati degli scambi di ventidue precursori classificati, suscettibili di essere sviati per la produzione illecita di stupefacenti. I precursori sono sostanze chimiche le quali, benché abbiano modalità di utilizzo lecite e, di norma, vengano commercializzate legalmente, possono anche essere sviate a fini di fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope. Poiché il commercio dei precursori rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 113 del trattato CE, la Comunità è parte contraente della Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1988.

2. Conformemente alla Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1988, la Comunità ha approvato la legislazione interna necessaria alla lotta contro lo sviamento dei precursori a fini di produzione illecita di droghe a livello comunitario e internazionale. Mentre la direttiva 92/109/CEE del Consiglio concerne la fabbricazione e l'immissione in commercio dei precursori sul mercato comunitario, il regolamento 3677/90 del Consiglio riguarda il commercio dei precursori tra la Comunità e i paesi terzi e introduce un certo numero di requisiti in materia di esportazione.

3. Disposizioni in materia di controllo dei precursori si trovano anche nell'ambito di strumenti giuridici diversi dalla Convenzione ONU di Vienna del 1988 e dalla summenzionata normativa comunitaria. Di conseguenza, il coordinamento della concessione di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione, la reciproca assistenza amministrativa e lo scambio di informazioni riservate (dati personali, società, ...) sullo sviamento dei precursori richiedono un quadro giuridico specifico.

4. Come figura nelle raccomandazioni del 1991 del Gruppo d'azione sui prodotti chimici adottate sotto l'egida del G-7, può essere utile seguire un approccio regionale per evitare che il traffico illecito dei precursori aggiri i controlli nazionali passando per i paesi limitrofi. In questo contesto il Consiglio, con la decisione del 25 settembre 1995 (doc. 9782/95), ha autorizzato la Commissione a negoziare con i paesi dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS), a nome della Comunità, accordi bilaterali sul controllo dei precursori. Questi ultimi sono stati firmati e conclusi e sono attualmente in vigore nei paesi dell'accordo di Cartagena[1] (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela), in Messico[2] e negli Stati Uniti[3].

5. Conformemente alla summenzionata decisione, la Commissione ha negoziato con il Cile un accordo sul controllo dei precursori, siglato il 3 dicembre 1997. È dunque necessario procedere alla firma e alla conclusione del suddetto accordo.

[1] Cfr. GU n. L 324 del 30.12.1995

[2] Cfr. GU n. L 77 del 19.3.1997

[3] Cfr. GU n. L 164 del 21.6.1997

6. L'accordo prevede la possibilità di modificare gli elenchi che figurano negli Allegati A e B dell'accordo stesso. Questi allegati elencano i precursori sottomessi ai meccanismi di controllo di cui all'articolo 2 dell'accordo. Le modifiche degli elenchi possono consistere sia nel cambiamento del numero di prodotti chimici considerati, sia nel trasferimento di prodotti chimici da un allegato all'altro. Nella misura in cui queste modifiche riguardano soltanto i prodotti chimici già soggetti alla legislazione comunitaria sul controllo dei precursori, la Commissione è autorizzata ad approvarle a nome della Comunità. Il Consiglio nomina un comitato speciale incaricato di assistere la Commissione in questo compito.

7. Il Consiglio è dunque invitato:

- ad approvare, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e il Cile sui precursori degli stupefacenti e le sostanze chimiche;

- a nominare una persona autorizzata a firmare l'accordo;

- ad autorizzare la Commissione, in consultazione con un comitato speciale nominato dal Consiglio ad approvare, a nome della Comunità, le eventuali modifiche delle quali l'accordo imponga l'adozione da parte del gruppo misto di verifica; tale autorizzazione sarà tuttavia limitata alla modifica degli allegati dell'accordo nella misura in cui si tratti di sostanze già coperte dalla legislazione comunitaria in vigore in materia di precursori degli stupefacenti e sostanze chimiche.

Proposta di Decisione del Consiglio

del

concernente la conclusione, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con la prima frase dell'articolo 228, paragrafo 2, e l'articolo 228, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in data 25 settembre 1995 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, in nome della Comunità, accordi sul controllo di precursori e sostanze chimiche con gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani; che la Commissione, in base alla suddetta autorizzazione, ha portato a termine i negoziati con il Cile il 3 dicembre 1997;

considerando che è opportuno approvare l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

considerando che è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, ad approvare modifiche in nome della Comunità qualora l'accordo ne preveda l'adozione da parte del gruppo misto di controllo; che tale autorizzazione deve essere tuttavia limitata alle modifiche degli allegati dell'accordo relative a sostanze già contemplate dalla legislazione comunitaria in materia di precursori e di sostanze chimiche,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, in nome della Comunità, allo scambio dello strumento previsto all'articolo 12 dell'accordo[1].

Articolo 4

1. Nel gruppo misto di verifica di cui all'articolo 9 dell'accordo, la Comunità europea è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

2. La Commissione è autorizzata ad approvare, in nome della Comunità, modifiche degli allegati dell'accordo adottato dal gruppo misto di verifica secondo la procedura di cui all'articolo 10 dell'accordo.

 Nell'espletamento di tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio e incaricato di stabilire una posizione comune.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è limitata alle sostanze già contemplate dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche.

Articolo 5

La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[1] La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.

Progetto di

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

Progetto di

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «la Comunità», da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL CILE,

in appresso denominata «il Cile», dall'altra,

in appresso denominate «parti contraenti»,

NEL QUADRO della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988, in appresso denominata "la convenzione del 1988";

RISOLUTI a prevenire e combattere la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope prevenendo lo sviamento dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzati a tal fine;

PRENDENDO ATTO dell'articolo 12 della convenzione del 1988;

SOTTOSCRIVENDO la relazione finale del Gruppo d'azione sui prodotti chimici, approvata dal G7 nel vertice economico di Londra del 15 luglio 1991, che raccomandava di rafforzare la cooperazione internazionale con la conclusione di accordi bilaterali, in particolare tra regioni e paesi interessati dall'esportazione, dall'importazione e dal transito di tali sostanze chimiche;

CONVINTI che il commercio internazionale può essere utilizzato per lo sviamento dei summenzionati prodotti e che è necessario concludere accordi di cooperazione tra le regioni interessate, in particolare stabilendo un legame tra il controllo delle esportazioni e il controllo delle importazioni;

AFFERMANDO l'impegno comune di attuare meccanismi di assistenza e cooperazione tra il Cile e la Comunità per lottare contro lo sviamento a fini illeciti di sostanze controllate, secondo gli orientamenti e le azioni adottati a livello internazionale;

RICONOSCENDO che tali sostanze chimiche sono anche ampiamente e principalmente impiegate a fini leciti e che il commercio internazionale non deve essere ostacolato da procedure di sorveglianza eccessive;

HANNO DECISO di concludere un accordo sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

LA REPUBBLICA DEL CILE:

I QUALI, dopo aver scambiato i propri pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo di applicazione dell'accordo

1. Il presente accordo stabilisce misure intese a rafforzare la cooperazione amministrativa tra le Parti contraenti per impedire lo sviamento di sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatto salvo il riconoscimento dei legittimi interessi del commercio e dell'industria.

2. A tal fine, in conformità delle rispettive norme giuridiche e, se del caso, costituzionali, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza in base al presente accordo in particolare:

- sorvegliando il commercio tra loro delle sostanze controllate, allo scopo di impedirne lo sviamento verso fini illeciti;

- assicurando la reciproca assistenza amministrativa per permettere la corretta applicazione della legislazione pertinente in materia di controllo del commercio di tali sostanze.

3. Fatti salvi eventuali emendamenti che potrebbero essere adottati nel quadro delle competenze del gruppo misto di verifica, il presente accordo si applica alle sostanze chimiche che figurano nell'allegato della convenzione del 1988, quale modificata, in appresso denominate «sostanze controllate».

Articolo 2

Sorveglianza del commercio

1. Le parti contraenti si consultano e si informano di loro iniziativa, su qualsiasi sospetto di sviamento di sostanze controllate verso la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in particolare allorché una partita riguarda quantitativi o circostanze inconsueti.

2. Per quanto concerne le sostanze controllate che figurano nell'allegato A del presente accordo, l'autorità competente della parte contraente esportatrice trasmette all'autorità competente della parte contraente importatrice, all'atto del rilascio del permesso di esportazione e prima della spedizione della partita, una copia del permesso di esportazione. Si trasmettono informazioni specifiche allorché l'operatore beneficia, nel paese di esportazione, di un permesso generale individuale valevole per varie operazioni di esportazione.

3. Per quanto concerne le sostanze controllate che figurano nell'allegato B del presente accordo, l'esportazione è autorizzata solo se la parte contraente importatrice ha dato il suo assenso.

4. Le parti contraenti si impegnano a fornirsi reciprocamente e in tempo utile tutte le precisazioni sul seguito dato alle informazioni fornite o alle misure richieste sulla base del presente articolo.

5. In caso di applicazione delle suddette misure di controllo, si terrà debitamente conto dei legittimi interessi del commercio. In particolare, nei casi di cui al paragrafo 3, la risposta della parte contraente importatrice deve essere fornita entro un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la notifica della parte contraente esportatrice. L'assenza di risposta entro il termine suddetto si considera equivalente ad un permesso di importazione. Il diniego di un permesso di importazione deve essere notificato entro tale termine alla parte contraente esportatrice e deve essere motivato.

Articolo 3

Sospensione della spedizione di una partita

1. Fatta salva l'eventuale applicazione di misure tecniche di carattere operativo, le spedizioni sono sospese allorché, a giudizio di una parte contraente, esistono ragionevoli motivi per ritenere che delle sostanze controllate possano essere sviate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope o, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, allorché la parte contraente importatrice ne chieda la sospensione, soggetta in tutti i casi a previa conformità alle norme e procedure stabilite nel quadro giuridico della parte contraente che deve adottare la misura sospensiva.

2. Le parti contraenti cooperano per scambiarsi tutte le informazioni concernenti le presunte operazioni di sviamento.

Articolo 4

Assistenza amministrativa reciproca

1. Le parti contraenti si forniscono reciprocamente, di loro iniziativa o su richiesta, qualsiasi informazione per impedire lo sviamento di sostanze controllate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e per procedere a ricerche in merito ai casi sospetti di sviamento. Se del caso, esse adottano i provvedimenti cautelari appropriati per impedire gli sviamenti.

2. Qualsiasi richiesta di informazioni o di adozione di provvedimenti cautelari deve essere soddisfatta al più presto.

3. Le richieste di assistenza amministrativa sono eseguite in base alla legislazione, alle norme e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.

4. I funzionari di una parte contraente possono, con l'accordo dell'altra parte contraente, essere presenti in occasione delle indagini effettuate sul territorio di quest'ultima.

5. Le parti contraenti si assistono reciprocamente per facilitare la fornitura di elementi di prova.

6. L'assistenza amministrativa fornita a norma del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale e non si applica alle informazioni raccolte in base alle competenze esercitate su richiesta delle autorità giudiziarie, salvo accordo di queste ultime.

7. Possono essere chieste informazioni su sostanze chimiche che sono frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ma che non sono incluse nel campo d'applicazione del presente accordo.

Articolo 5

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, a norma del presente accordo, sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le regole applicabili in ciascuna parte contraente. Esse sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute.

2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la parte contraente cui sono destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile nella fattispecie nella parte contraente che può fornirli. A tal fine le parti contraenti si scambiano informazioni sulle norme applicabili comprese, se del caso, le norme giuridiche degli Stati membri della Comunità.

3. Le informazioni raccolte sono utilizzate unicamente ai fini del presente accordo. Quando una parte contraente intende utilizzare tali informazioni per altri scopi, essa deve prima chiederne il consenso scritto all'autorità che le ha fornite. In tal caso l'utilizzazione è soggetta alle restrizioni imposte da tale autorità.

4. Il paragrafo 3 non osta all'utilizzazione delle informazioni in sede di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati in seguito per la mancata osservanza della legislazione sulle sostanze controllate. L'autorità competente che ha fornito le informazioni è avvisata di tale utilizzazione.

Articolo 6

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto dal presente accordo, qualora ciò:

 a) possa pregiudicare la sovranità del Cile o di uno Stato membro della Comunità;

 b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, oppure;

 c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se una parte contraente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire, in tutto o in parte, se ne venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'altra parte contraente decidere sul seguito da dare a tale domanda.

3. Se l'assistenza è negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'altra parte contraente.

Articolo 7

Cooperazione tecnica e scientifica

Le parti contraenti cooperano per individuare nuovi metodi di sviamento e le contromisure appropriate, tra l'altro tramite la cooperazione tecnica per rafforzare le strutture amministrative e repressive nel settore e per promuovere la cooperazione con il commercio e l'industria. Tale cooperazione tecnica può riguardare segnatamente la formazione, programmi di scambio dei funzionari interessati e le attrezzature necessarie per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 8

Misure di applicazione

1. Le parti contraenti si adoperano per applicare il presente accordo tenendo conto della necessità di un'impostazione coerente delle legislazioni sulle sostanze controllate in tutto il continente americano.

2. Ciascuna parte contraente designa un'autorità competente o più autorità competenti per coordinare l'applicazione del presente accordo. Tali autorità comunicano direttamente tra loro ai fini del presente accordo.

3. Le parti contraenti si informano reciprocamente delle disposizioni che adottano per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 9

Gruppo misto di verifica

1. È istituito un gruppo misto di verifica per il controllo dei precursori e delle sostanze chimiche, in appresso denominato «gruppo misto di verifica», in cui è rappresentata ciascuna parte contraente del presente accordo. Tale gruppo è considerato come un sottogruppo del comitato misto istituito dall'articolo 35, paragrafo 1, dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica del Cile dall'altra.

2. Il gruppo misto di verifica opera di comune accordo. Si riunisce normalmente una volta all'anno, a una data, in un luogo e con un ordine del giorno fissati di comune accordo. Per quanto possibile, tali riunioni sono organizzate contemporaneamente a quelle di altri comitati misti o gruppi misti istituiti tra la Comunità e altri Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani.

 Riunioni straordinarie del gruppo misto di verifica possono essere convocate con l'accordo delle parti contraenti.

3. Il gruppo misto di verifica adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Ruolo del gruppo misto di verifica

1. Il gruppo misto di verifica gestisce il presente accordo e provvede alla sua corretta applicazione. A tal fine:

- esamina e mette a punto le modalità necessarie per garantire il corretto funzionamento del presente accordo;

- è regolarmente informato dalle parti contraenti della loro esperienza nell'applicazione del presente accordo;

- nei casi in cui al paragrafo 2 adotta decisioni;

- nei casi di cui al paragrafo 3 formula raccomandazioni;

- esamina e mette a punto le azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 7;

- esamina e mette a punto altre eventuali forme di cooperazione in materia di sostanze controllate.

2. Il gruppo misto di verifica decide di comune accordo gli emendamenti degli allegati A e B.

 Tali decisioni sono attuate dalle parti contraenti in base alle proprie legislazioni.

 Se, nel gruppo misto di verifica, il rappresentante di una parte contraente ha accettato una decisione per la quale è richiesto che siano portate a termine le

procedure interne a tal fine prescritte, la decisione entra in vigore, se non fissa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di tale adempimento.

3. Il gruppo misto di verifica raccomanda alle parti contraenti:

 a) gli emendamenti del presente accordo;

 b) qualsiasi altra misura necessaria per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 11

Obblighi imposti da altri accordi

1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

- lasciano impregiudicati gli obblighi delle parti contraenti ai sensi di qualsiasi altro accordo o convenzione internazionale;

- sono considerate come complementari a quelle degli accordi che sono stati o saranno conclusi tra singoli Stati membri della Comunità e il Cile in materia di sostanze controllate;

- lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie relative alla comunicazione tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità di qualsiasi informazione ottenuta nei settori disciplinati dal presente accordo che possa essere di interesse comunitario.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi bilaterali in materia di sostanze controllate conclusi tra uno o più Stati membri della Comunità e il Cile allorché sono incompatibili con quelle del presente accordo.

3. In caso di divergenze concernenti l'applicabilità del presente accordo, le parti contraenti si consultano reciprocamente al fine di risolvere la questione nell'ambito del gruppo misto di verifica istituito dall'articolo 9.

4. Le parti contraenti si notificano inoltre reciprocamente qualsiasi misura adottata con altri paesi nel settore delle sostanze controllate.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono scambiate i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, secondo le norme applicabili in ciascuna parte contraente.

Articolo 13

Durata e denuncia dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e, salvo disposizione contraria, è rinnovato tacitamente per periodi della stessa durata.

2. Il presente accordo può essere modificato con il comune accordo delle parti contraenti.

3. Qualsiasi parte contraente può recedere dal presente accordo purché ne dia preavviso scritto dodici mesi prima all'altra parte contraente.

Articolo 14

Testi facenti fede

Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che rilascia ad ogni parte contraente una copia autentica dello stesso.

ALLEGATO A

Sostanze soggette alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Metiletilchetone

Toluene

Permanganato di potassio

Acido solforico

Acetone

Etere etilico

Acido cloridrico

Anidride acetica

Acido antronilico

Acido fenilacetico

Piperidina

ALLEGATO B

Sostanze soggette alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 3

Nota: L'elenco delle sostanze deve sempre comprendere, se del caso, un riferimento ai rispettivi sali.

Dichiarazioni da inserire nel verbale del Consiglio

1. Articolo 1, paragrafo 3

"Il Consiglio e la Commissione convengono che, salvo nei casi eccezionali relativi alla situazione specifica di un paese, le modifiche degli allegati del presente accordo che comporterebbero l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3 dello stesso ad altre sostanze oltre a quelle contemplate dall'elenco delle sostanze chimiche riportato nell'allegato alla convenzione delle Nazioni Unite del 1988, saranno considerate favorevolmente dalla Comunità soltanto nella misura in cui anticipano la modifica degli allegati della convenzione summenzionata."

2. Articolo 2, paragrafo 2

"Il Consiglio e la Commissione constatano che, se un operatore dispone di un'autorizzazione generale individuale, la prima frase dell'articolo 2, paragrafo 2 non si applica. Ai sensi della seconda frase del paragrafo 2, la parte contraente esportatrice è obbligata unicamente ad informare la parte contraente importatrice dell'esistenza e del contenuto di un'autorizzazione siffatta."

3. Articolo 4

"Il Consiglio e la Commissione constatano che le disposizioni dell'articolo 4 sono applicabili soltanto per quanto riguarda l'assistenza amministrativa reciproca."

[4. Articolo 4, paragrafo 7

"Il Consiglio e la Commissione convengono che le parti contraenti non sono obbligate a fornire le informazioni richieste in base all'articolo 4, paragrafo 7. Il principio è valido anche se non esistono eccezioni all'obbligo di assistenza ai sensi dell'articolo 6."]

5. Articolo 5, paragrafo 2

"Il Consiglio e la Commissione convengono che, per determinare il livello e le condizioni di protezione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, si fa riferimento alla normativa dello Stato membro che ha fornito direttamente o indirettamente i dati."

6. Articolo 5, paragrafo 4

"La delegazione francese dichiara che l'articolo 5, paragrafo 4 è subordinato al rispetto delle restrizioni imposte dall'autorità di cui al paragrafo 3 quando queste ultime riguardano l'utilizzazione delle informazioni a fini giudiziari."

7. Articolo 6, paragrafo 2 (soppresso) - riguarda l'opzione 1 che non è stata inserita nell'accordo tipo

(D - rifiuto a causa di una violazione di un segreto professionale, commerciale o professionale e/o quando la protezione dei dati non è equivalente a quella accordata in base alla normativa tedesca).

8. Articolo 7 (ex dichiarazione n. 8)

"Il Consiglio e la Commissione convengono che la Comunità potrà sottoscrivere impegni in materia di ***cooperazione*** tecnica e scientifica soltanto nel limite delle risorse disponibili in termini di personale negli Stati membri e alla Commissione."

9. Articolo 10 (ex dichiarazione n. 9)

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni di applicazione da definire per quanto concerne le forma e il contenuto delle richieste devono essere almeno equivalenti alla norma convenuta in altri accordi comparabili."

SCHEDA FINANZIARIA

concernente la firma e la conclusione, a nome della Comunità, di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sul controllo dei precursori degli stupefacenti e di sostanze chimiche

La presente azione è integralmente coperta dalla scheda finanziaria dell'azione "Negoziato degli accordi sul controllo dei precursori con i paesi membri dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS)", approvata dal Consiglio con decisione del 25 settembre 1995. L'azione in corso non richiede risorse supplementari.

1. Denominazione dell'azione

Firma e conclusione di un accordo sul controllo dei precursori degli stupefacenti e di sostanze chimiche tra la Comunità europea e il Cile.

2. Voce di bilancio

A-1300	Spese di missione, spese di viaggio e spese extra sostenute dal personale della Commissione
A-2500	Riunioni e convocazioni in generale
B7-6210	Cooperazione Nord-Sud nel settore della lotta contro la droga e la tossicomania

3. Base giuridica

- Regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990 (GU n. L 357 del 20.12.90, pag.1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 900/92 del Consiglio, del 31 marzo 1992 (GU n. L 96 del 10.4.92, pag.1), e applicato mediante regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992 (GU n. L 383 del 29.12.92, pag.17), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2093/97 della Commissione (GU n. L 267 del 25.10.97, pag.11).

- Regolamento (CEE) n. 2046/97 del Consiglio, del 13 ottobre 1997

4. Descrizione dell'azione

4.1. Obiettivo generale.

Instaurare controlli coordinati sul commercio dei precursori della droga a vantaggio di entrambe le parti onde rafforzare il partenariato Nord-Sud e quello transatlantico nella lotta contro la droga.

4.2. Durata e modalità di rinnovo

5 anni, con possibilità di tacito rinnovo annuale in seguito.
01.01.1999 - 31.12.2004

5. Classificazione delle spese o delle entrate

Parte A: CND
Parte B: DNO/CD

6. Natura delle spese o delle entrate
Sovvenzione al 100%

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione
(rapporto tra il costo unitario e il costo totale)

Ai sensi dell'esercizio finanziario 1998 sono previsti 30.000 ECU all'anno.

7.2 Ripartizione dei costi per elementi.
Stanziamenti d'impegno in Mio ECU (a prezzi correnti)

Scomposizione	1998	APB 1999	Totale
Formazione	0,030	0,030	0,060
Totale	0,030	0,030	0,060

7.3 Calendario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

Mio ECU (a prezzi correnti)

	1998	APB 1999	Totale
Stanziamenti d'impegno	0,030	0,030	0,060
Stanziamenti di pagamento			
1998	0,030		0,030
1999		0,030	0,030
Totale	0,030	0,030	0,060

8. Misure di prevenzione delle frodi

Gli organismi comunitari responsabili, nella fattispecie la Corte dei conti e il Controllo finanziario, adotteranno le misure appropriate in materia di prevenzione delle frodi.

Inoltre, l'accordo con il Cile sul controllo dei precursori istituisce un gruppo misto di verifica come sottogruppo del comitato misto istituito dall'accordo quadro di cooperazione. Detto gruppo misto di verifica valuterà l'attuazione dell'accordo sul controllo dei precursori e verificherà la conformità dei progetti finanziati agli obiettivi dell'accordo.

9. Elementi dell'analisi costo-efficacia
9.1. Obiettivi specifici e quantificati; destinatari

Il controllo del commercio internazionale dei precursori della droga ha un impatto diretto sulla disponibilità delle sostanze chimiche necessarie per la produzione illecita di stupefacenti. Una migliore cooperazione a livello internazionale rende più difficile lo smercio delle droghe illecite e contribuisce a perseguire obiettivi di pubblica sanità mediante la riduzione dell'offerta di tali droghe.

9.2. Giustificazione dell'azione

L'azione corrisponde agli impegni presi dalla Comunità livello internazionale (Convenzione ONU del 1988, raccomandazioni del Gruppo d'azione del G-7 sui prodotti chimici approvate al vertice economico di Londra del 1991).

9.3. Controllo e valutazione dell'azione

La corretta applicazione dell'accordo e l'efficacia della relativa assistenza tecnica saranno accertate dal gruppo misto di verifica stabilito ai sensi dell'accordo. Inoltre, la conformità agli obiettivi dell'accordo sarà controllata mediante missioni in loco.

10. Spese amministrative (sezione III, parte A, del bilancio)

L'effettiva mobilitazione delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione riguardo all'assegnazione dei fondi, che terrà conto del personale e delle risorse supplementari autorizzati dall'autorità di bilancio.

10.1 Ripercussioni sul numero di posti

Tipo di impiego		Personale da destinare alla gestione dell'azione		Provenienza		Durata
		Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	Risorse esistenti nella DG o nel servizio	Risorse supplementari	i
Funzionari o agenti temporanei	A B C	1	1			
Altre risorse						
Totale		1	1			

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari

Non sono necessarie risorse supplementari

Importo dei crediti ridistribuiti: 2 x 108.000 ECU/anno= 216.000 ECU

(ECU)

	Importi	Metodo di calcolo
Funzionari Personale temporaneo Altre risorse	108.000 108.000	2 x 108.000
Totale	216.000	

10.3 Aumento di altre spese amministrative a seguito dell'azione

I crediti seguenti si ottengono sulla base della ridistribuzione delle risorse esistenti.

(ECU)

Voce di bilancio	Importi	Metodo di calcolo
A-701	8.480	vedi sotto (1)
A-7030	9.750	vedi sotto (2)
Totale	18.230	

Gli importi indicati si riferiscono ad un periodo di dodici mesi.
La durata dell'azione è indefinita.

(1) Missioni (A-701): 1 missione all'anno per 2 funzionari. Durata: 4 giorni

America latina	ECU
viaggio	2x 3.500
soggiorno	2x4x185
totale	8.480

(2) Riunioni (A-7030): si terranno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in America latina[2]

	ECU
Bruxelles: spese di viaggio (15 delegati degli Stati membri x 650 ECU)	9.750
Spese medie annuali: (9.750 + 8.480)/2=	9.115

[2] Previo benestare da parte del Coreper, il Consiglio paga le spese di viaggio per i delegati degli Stati membri che partecipano alle riunioni all'estero nell'ambito dell'accordo sul controllo dei precursori.

ISSN 0254-1505

COM(98) 359 def.

DOCUMENTI

IT 11 05 15

N. di catalogo : CB-CO-98-376-IT-C

ISBN 92-78-37074-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

22